

Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 (BUR n. 50/2016)

MISURE PER IL CONTENIMENTO FINALIZZATO ALLA ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)

Art. 1 - Finalità. (1)

1. La Regione Veneto tutela le produzioni zoo-agro-forestali, l'idrografia superiore, superficiale e tutte le opere idrauliche a servizio e tutela del territorio, il suolo e la salute pubblica e garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante il contenimento finalizzato alla eradicazione delle popolazioni di nutria (*Myocastor Coypus*) così come qualificata dalla normativa statale, presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.

Art. 2 - Funzioni e compiti della Regione e dei comuni. (2)

1. La Giunta regionale coordina, sovrintende e verifica l'attuazione della presente legge e la sua efficacia ed emana linee guida finalizzate alla eradicazione di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare. A tal fine la Giunta regionale, in attuazione di quanto prevede il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificato dall'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", provvede alla predisposizione di un Piano regionale triennale di eradicazione della nutria.

2. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria provvede alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria ed attua il Piano regionale triennale di eradicazione anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, dei consorzi di bonifica e di realtà associative organizzate. (3)

3. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizza le modalità di prelievo dei soggetti da eradicare, di raccolta e di smaltimento delle carcasse. (4)

Art. 3 - Linee guida regionali.

1. Le linee guida di cui al comma 1 dell'articolo 2 stabiliscono in particolare:

- a) contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione finalizzato alla eradicazione di cui al comma 2 articolo 2;
- b) compiti di Regione, (5) comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni agricole e realtà associative

organizzate;

c) modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse anche avvalendosi della collaborazione della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e delle Aziende unità locali socio-sanitarie;

d) metodologia per la raccolta e trasmissione dei dati;

e) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori, possibili forme incentivanti a favore degli operatori autorizzati alle attività di cui all'articolo 4;

f) norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati, in particolare per gli interventi di contenimento previsti nei centri abitati e nei luoghi turistici.

Art. 4 - Metodologie per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie.

1. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Piano regionale triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992:

a) armi comuni da sparo;

b) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale;

c) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;

d) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.

2. La Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizza i seguenti soggetti adeguatamente coordinati e formati, al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti: ⁽⁶⁾

a) la polizia ⁽⁷⁾ locale;

b) gli agenti venatori volontari;

c) le guardie giurate;

d) gli operatori della vigilanza idraulica;

e) i proprietari o conduttori dei fondi agricoli;

f) i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria;

g) ⁽⁸⁾

3. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

Art. 5 - Monitoraggio delle popolazioni.

1. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria effettua annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul territorio, raccoglie ed elabora i dati, trasmettendoli, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale. ⁽⁹⁾

2. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie, cura l'effettuazione a campione di controlli veterinari sulla carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo. ⁽¹⁰⁾

3. omissis ⁽¹¹⁾

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute" - Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria" - Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata:

- riducendo di euro 75.000,00 la dotazione della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 3 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti";

- riducendo di euro 175.000,00 le risorse relative alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" - Programma 2 "Caccia e pesca" - Titolo 1 "Spese correnti".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 4](#) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

1() In materia vedi anche quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" che prevede contributi per interventi di contenimento ed eradicazione delle popolazioni di nutrie. La norma deve peraltro ritenersi abrogata per effetto della nuova complessiva disciplina dettata dalla legge regionale 26 maggio 2016, n. 15.

2() Rubrica modificata da lettera a) comma 1 art. 6 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30

3() Comma modificato da lettera b) comma 1 art. 6 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole: "Le Province e la Città metropolitana sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria ed attuano" con le seguenti: "La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria provvede alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria ed attua".

4() Comma modificato da lettera c) comma 1 art. 6 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole: "Le Province e la Città metropolitana, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizzano" con le seguenti: "La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizza".

5() Lettera modificata da comma 2 art. 6 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha soppresso le parole: "Città metropolitana, province,".

6() Comma modificato da lettera a) comma 3 art. 6 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole: "Le province e la Città metropolitana, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano" con le seguenti: "La Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizza".

7() Lettera modificata da lettera b) comma 3 art. 6 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha soppresso le parole: "provinciale e".

8() Lettera abrogata da lettera c) comma 3 art. 6 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30

9() Comma modificato da lettera a) comma 4 art. 6 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole: "Le province e la Città metropolitana effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati" con le seguenti: "La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria effettua annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul territorio, raccoglie ed elabora i dati".

10() Comma modificato da lettera b) comma 4 art. 6 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole: "Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, curano" con le seguenti: "La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie, cura".

11() Comma abrogato da lettera c) comma 4 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30